



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Ai soggetti beneficiari
delle agevolazioni del Fondo IPCEI

Circolare 12 dicembre 2023, n. 418933

Oggetto: Fondo IPCEI di cui al decreto interministeriale 21 aprile 2021 per il sostegno alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Elementi e disposizioni per l'attuazione degli interventi.

SEZIONE I – Inquadramento e finalità

1. Contesto di riferimento

1.1. In applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione europea può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI). A partire dal 2014, diverse iniziative notificate dagli Stati membri partecipanti sono state autorizzate agli aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), a seguito delle relative procedure di selezione e notifica preliminare nazionali e della costruzione dei relativi progetti integrati europei nell'ambito delle catene del valore ritenute strategiche per l'industria, l'economia e la società europee. Nel periodo in esame, hanno visto l'autorizzazione due IPCEI nell'ambito della catena del valore della microelettronica (autorizzati rispettivamente nel 2018 e nel 2023), due nella catena del valore delle batterie (autorizzati rispettivamente nel 2019 e nel 2021) e due in quella dell'idrogeno (autorizzati entrambi nel 2022). Sono in corso le attività di composizione, notifica e autorizzazione di ulteriori IPCEI nelle diverse catene del valore individuate di rilevanza strategica dalla Commissione e dagli Stati membri.

1.2. Le iniziative hanno visto l'autorizzazione agli aiuti di Stato con decisione della Commissione europea, a seguito della positiva valutazione di compatibilità degli stessi con il mercato interno secondo i criteri previsti dalla Comunicazione 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, come prorogata e modificata dalla Comunicazione 2020/C 224/02 dell'8 luglio 2020 – applicabili dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2021 – e dalla Comunicazione C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021 – applicabile dal 1° gennaio 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione sia chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa.

1.3. In tale contesto, il legislatore italiano ha istituito, con l'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come integrato e modificato dall'articolo 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Fondo IPCEI, destinato a fornire il sostegno alla realizzazione dei progetti ammessi a beneficiare degli aiuti di Stato nell'ambito delle catene del valore individuate e attivate a livello europeo, a seguito dell'emanazione da parte della Commissione europea di una pertinente decisione di autorizzazione. Il Fondo IPCEI è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico, nel seguito il Ministero). I criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni dello stesso sono stati individuati dal decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021), in attuazione del citato articolo 1, comma 232, della legge n. 160/2019, che altresì prevede che gli interventi del Fondo siano disposti con decreti di attivazione del Ministro delle imprese e del made in Italy (già dello sviluppo economico), recanti la destinazione delle risorse previste per il finanziamento degli stessi.

1.4. La normativa di attuazione dei progetti destinatari delle agevolazioni del Fondo IPCEI è definita dai predetti decreti di attivazione e dalle disposizioni applicative degli stessi, che individuano le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, le disposizioni relative ai costi ammissibili, le modalità di trasmissione delle richieste di erogazione e i criteri per lo svolgimento delle verifiche, dei controlli e delle ispezioni previsti, nel rispetto dei criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo stabiliti dal decreto interministeriale 21 aprile 2021.

1.5. Nell'ambito del Ministero, l'attuazione dell'iter agevolativo relativamente ai progetti destinatari delle risorse del Fondo IPCEI, successivamente alla selezione ed autorizzazione degli stessi, è in capo alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese – DGIAI, competente per la concessione ed erogazione delle agevolazioni e per le verifiche sull'attuazione delle operazioni, nel rispetto della normativa richiamata e delle previsioni di autorizzazione delle iniziative.

2. Oggetto ed ambito di applicazione

2.1. Con la presente circolare questa Direzione, per quanto di competenza e sulla base delle evidenze maturate in sede attuativa, individua un complesso di riferimenti ed indicazioni da seguire ai fini della corretta esecuzione e rendicontazione delle operazioni del Fondo IPCEI, applicabili nella generalità alla fase di realizzazione dei diversi interventi.

2.2. I soggetti destinatari delle agevolazioni del Fondo IPCEI sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente circolare. Ricadono nell'ambito di applicazione della presente le operazioni inerenti agli IPCEI già attivati e quelli che lo saranno a seguito del completamento dell'iter di notifica ed autorizzazione.

2.3. La presente circolare raccoglie e consolida le evidenze della prassi applicativa maturata, e introduce disposizioni specifiche per la corretta attuazione delle operazioni. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente, è fatto rinvio a quanto applicabile in ragione della normativa di riferimento ed attuativa.

2.4. Rimangono ferme le disposizioni derivanti dalle norme di carattere generale, le prerogative della Commissione europea e i contenuti vincolanti emergenti dai contenuti di autorizzazione delle iniziative e dalle fonti di finanziamento utilizzate.

2.5. Le indicazioni contenute nella presente circolare e il manuale allegato alla medesima possono essere oggetto di periodico aggiornamento sulla base dell'evoluzione normativa ed attuativa.

SEZIONE II – Esecuzione delle iniziative

3. Presentazione dei piani di spesa

3.1. I piani di spesa ammissibili alle agevolazioni, da presentare in sede di domanda e a cui viene data attuazione in fase esecutiva, recepiscono i contenuti e gli importi approvati dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese (DGPIIPMI) in sede di selezione, e dalla Commissione europea in fase di autorizzazione degli aiuti di Stato:

- a) per quanto riguarda le imprese destinatarie degli aiuti di Stato autorizzati, sono rispettate le previsioni della relativa decisione della Commissione europea e dello Chapeau, del project portfolio autorizzato e della relativa documentazione allegata alla notifica;
- b) per quanto riguarda gli organismi di ricerca ammessi alle agevolazioni del Fondo IPCEI, non rientranti tra i destinatari degli aiuti di Stato autorizzati, sono rispettati i contenuti del documento di progetto (project portfolio o equipollente) approvato dal Ministero in sede di selezione delle iniziative.

3.2. La DGIAI acquisisce la documentazione inerente al piano di spesa e alla sua esecuzione nelle diverse fasi di competenza in cui si perfeziona l'iter agevolativo:

- 1) in sede di domanda di ammissione alle agevolazioni del Fondo IPCEI, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare, come previsto dai decreti ministeriali di attivazione:
 - a) il project portfolio approvato, corredato del piano finanziario di progetto recante in particolare, per le imprese autorizzate agli aiuti di Stato, il prospetto del calcolo del deficit di finanziamento secondo il c.d. "funding gap template". Il project portfolio da presentare a corredo della domanda di agevolazione, in particolare, deve essere conforme al documento di progetto approvato in sede di selezione delle iniziative e, per gli aiuti di Stato, di notifica alla Commissione europea, e quindi deve contenere tutti gli elementi e dati ivi autorizzati senza omissioni o modifiche, compreso l'allegato "funding gap". Nel caso degli organismi di ricerca individuati in sede di selezione preliminare quali destinatari di agevolazioni non costituenti aiuti di Stato, il documento di progetto è conforme al piano (project portfolio o equipollente) ammesso dalla DGPIIPMI, e comprende il piano finanziario previsto in tale sede che individua il massimale agevolabile;
 - b) la scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica degli importi di progetto, secondo la modulistica prevista in sede di attivazione. Nella scheda devono essere riportati gli importi progettuali approvati in sede di approvazione ed autorizzazione dalla Commissione europea, senza scostamenti nei valori complessivi delle voci di spesa rispetto allo specifico piano finanziario e al prospetto per il calcolo del deficit di finanziamento ammessi in tale sede. La modulistica ministeriale può prevedere che siano esplicitate determinate sottocategorie di

spesa, quali le voci di costo relative alle consulenze e prestazioni esterne e alle spese amministrative e generali. A tal fine, nella documentazione presentata al Ministero in sede di domanda è pertanto necessario riclassificare nel dettaglio i relativi costi secondo l'articolazione delle voci riportata nelle tabelle della sintesi numerica del progetto riportata in allegato alla scheda tecnica di cui al fac-simile di schema previsto dai decreti ministeriali, mantenendo la conformità ai contenuti e ai valori complessivi per voce complessiva di spesa presenti nel piano finanziario e nel prospetto di calcolo del deficit di finanziamento approvati in sede autorizzativa.

- 2) in sede di concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI, la DGIAI recepisce il piano dei costi così come approvato ed autorizzato, non essendo quindi consentito introdurre in sede di domanda proposte di rimodulazione o variazione dell'iniziativa progettuale: ai fini della concessione delle agevolazioni, è difatti presentato in sede di domanda il portfolio autorizzato, senza omissioni o modifiche;
- 3) in sede di realizzazione, i soggetti beneficiari danno attuazione al piano ammesso. Con riguardo al piano di spesa, i soggetti beneficiari:

a) trasmettono, in allegato alla presentazione della *prima richiesta di erogazione per avanzamento*, anche ad integrazione di quanto previsto dai decreti ministeriali di attivazione e successive disposizioni attuative, un piano dei costi previsionali, secondo lo schema di cui all'**allegato n. 1** alla presente circolare, finalizzato a fornire al Ministero la programmazione previsionale di dettaglio delle attività progettuali;

b) presentano, in allegato alle diverse *richieste di erogazione per avanzamento (incluse la prima e lo stato finale)*, le relazioni di avanzamento, i quadri riassuntivi dei costi sostenuti e le ulteriori tabelle di avanzamento fisico e finanziario, come previsto dai decreti ministeriali di attivazione, con acclusa la documentazione tecnica, contabile e finanziaria richiesta a corredo dai decreti ministeriali.

4. Attuazione dei programmi approvati

4.1. Le norme di attuazione degli interventi ammissibili alle agevolazioni del Fondo IPCEI prevedono che ciascun progetto deve essere realizzato conformemente a quanto approvato nella fase di selezione ed autorizzazione dell'iniziativa, sulla base del relativo documento di progetto recepito dalla DGIAI ai fini della concessione delle agevolazioni.

4.2. Nella realizzazione del progetto deve essere garantita la conformità alle attività, agli obiettivi e agli importi previsti nel portfolio approvato. Non sono ammissibili le variazioni che alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione.

4.3. Le eventuali variazioni, nei limiti di quanto consentito dalla normativa citata, devono essere tempestivamente comunicate dal singolo soggetto beneficiario al Ministero con un'argomentata relazione illustrativa, corredata di idonea documentazione.

4.4. I vincoli richiamati nel precedente paragrafo includono le variazioni in itinere al piano di spesa, ivi compresi i casi di ripianificazione delle attività e di significativa rimodulazione degli importi previsti per/tra le diverse categorie, che dovranno pertanto essere preventivamente comunicate all'amministrazione ed accompagnate da idonea evidenza e giustificazione. È opportuno, pertanto, che tali modifiche siano tempestivamente presentate al Ministero, preliminarmente alla presentazione degli avanzamenti, onde consentire le deliberazioni di competenza ai fini della prosecuzione dell'iter attuativo nei tempi opportuni. Le rimodulazioni di portata minore, circoscritte a limitate fluttuazioni

e scostamenti negli importi dei costi progettuali sostenuti, sono rappresentate in sede di rendicontazione delle relative spese ad avanzamento.

4.5. Per le modifiche e variazioni al piano di spesa in sede attuativa, in caso di accoglimento, il Ministero rende noto l'assenso alla prosecuzione dell'iter agevolativo.

4.6. I decreti ministeriali prevedono altresì che le variazioni che non alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività, sono valutate in sede di erogazione a saldo. Tale valutazione è finalizzata a confermare il piano dei costi ammissibile in via definitiva alle agevolazioni, sulla base delle risultanze delle verifiche in itinere di ammissibilità della spesa.

4.7. Le eventuali modifiche al piano di spesa devono comunque assicurare il rispetto dei plafond di aiuto autorizzati e la perdurante coerenza del progetto realizzato con il "progetto integrato", nonché il rispetto del cronoprogramma delle attività previste anche in ordine agli obblighi derivanti dalle fonti finanziarie utilizzate, come nel caso d'impiego di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le eventuali modifiche e rimodulazioni al piano dei costi devono essere adeguatamente rappresentate, in sede di monitoraggio annuale, nei rispettivi Company Reports e/o nello Chapeau Report, secondo necessità, in cui il beneficiario dichiara che ogni modifica progettuale intervenuta non altera in alcun modo l'architettura e la coerenza del progetto integrato europeo (vale a dire, il documento Chapeau).

4.8. La proroga dei progetti rientra nel novero delle variazioni progettuali ed è sottoposta alle procedure previste dai decreti ministeriali di attivazione, che prevedono che eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate dal singolo soggetto beneficiario al Ministero con un'argomentata relazione illustrativa, corredata di idonea documentazione, e che fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal Ministero, previo eventuale assenso degli organi di governo, della Commissione europea e dei competenti organi dedicati alla supervisione del progetto, è sospesa l'erogazione delle agevolazioni. L'esecuzione dei progetti deve essere coerente con il cronoprogramma previsto in sede di selezione, anche in relazione alle attività che abbiano rilevanza per altri soggetti nell'ambito del programma integrato e per le ricadute dello stesso, e non è possibile eccedere i termini di durata previsti dalla decisione di autorizzazione. Laddove, a seguito di richiesta motivata da parte di un soggetto beneficiario presentata al Ministero e validata dallo stesso, gli organi di governo dell'IPCEI riscontrino la necessità di concedere una proroga e decidano di autorizzare la stessa, il Ministero potrà prendere atto del nuovo termine di ultimazione del progetto.

SEZIONE III – Spese e costi ammissibili

5. Spese e costi ammissibili

5.1. Nell'ambito delle categorie di spesa previste dalla normativa di riferimento del Fondo IPCEI, i decreti ministeriali di attivazione degli interventi e relative disposizioni applicative individuano i criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione dei costi ammissibili alle agevolazioni, che i soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare per l'ammissibilità alle agevolazioni delle spese progettuali. Nella presente sezione sono fornite alcune indicazioni in relazione ad aspetti di dettaglio rilevanti per l'attuazione degli interventi.

a) Valore di fabbricati, infrastrutture e terreni

5.2. In relazione alle spese e ai costi per acquisto (o costruzione) di Fabbricati, infrastrutture e terreni, rientrano in tale categoria le spese che concorrono alla definizione del valore della relativa immobilizzazione materiale secondo i principi previsti a norma di legge e dai principi contabili applicabili.

5.3. La spesa ammissibile in tale categoria si riferisce ad acquisto o costruzione. Non sono pertanto ammissibili le spese per affitto. Le spese sostenute per leasing sono ammissibili solo laddove conducano ad una operazione di acquisto entro i termini di durata del progetto, documentata entro i medesimi sulla base di idonei atti comprovanti l'acquisizione dell'immobile.

5.4. Non rientrano in tale categoria parimenti le spese sostenute in costruzione non ricadenti nel predetto valore dell'immobilizzazione definito a norma di legge; per l'ammissibilità di tali spese, le disposizioni diramate nell'ambito del Fondo IPCEI prevedono l'imputazione a distinte categorie di spesa a seconda che si tratti di costi ricadenti tra gli studi di fattibilità, compresi studi preparatori tecnici, e quelli per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto, o di spese amministrative (incluse le spese generali) o ancora di prestazioni di consulenza ed esecutive. Pertanto, le spese che non concorrano al valore dell'immobilizzazione a norma di legge non sono da ricomprendersi alla voce di spesa per fabbricati, terreni e infrastrutture, ma sono da imputarsi alla rispettiva categoria di spesa tra le altre enunciate.

5.5. È fatto divieto in ogni caso del doppio finanziamento del medesimo costo. Pertanto, una spesa imputabile alla costruzione di fabbricati o infrastrutture non potrà costituire voce eleggibile per la determinazione dei costi (diretti o indiretti) ammissibili alle altre categorie di spesa.

b) Assegni e contratti di ricerca

5.3. Con l'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge n. 36 del 2022, come convertito dalla legge n. 79 del 2022, di modifica dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, è stato introdotto nell'ordinamento nazionale il c.d. contratto di ricerca, che pertanto costituisce una figura ammissibile nell'ambito del personale impegnato nelle attività dei progetti ammessi alle agevolazioni anche laddove non esplicitato nei criteri per la determinazione dei costi, nella misura in cui siano rispettati i termini previsti dalla normativa vigente nell'ordinamento e dalle relative disposizioni attuative.

5.4. Le figure degli assegnisti di ricerca rimangono ammissibili nella misura in cui le relative prestazioni siano contrattualizzate nei termini consentiti dal decreto-legge n. 36 del 2022 e dalle norme dell'ordinamento vigenti.

c) Spese relative al personale in distacco

5.5. Il costo sostenuto dal soggetto beneficiario relativamente al personale distaccato da altre realtà societarie appartenenti al medesimo gruppo è ricompreso nella voce di costo concernente il Personale non dipendente del soggetto beneficiario, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibiti alle attività oggetto del progetto ammesso, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

5.6. Ai fini dell'ammissibilità della prestazione, il personale dovrà operare in distacco nel rispetto delle normative vigenti al caso applicabili, e il soggetto beneficiario dovrà rispettare le disposizioni

applicabili impartite dal Ministero per la determinazione e rendicontazione del relativo costo come previste dal decreto di attivazione e successive disposizioni attuative. A tal fine, come previsto dai Criteri per la determinazione dei costi ammissibili, il costo ammissibile è sostenuto da idonea documentazione giustificativa di spesa, e determinato in base al costo previsto dal contratto di distacco al netto di IVA qualora prevista. Nel caso in cui la prestazione lavorativa prevista dal contratto non riguardi in modo esclusivo il progetto di ricerca e sviluppo, il costo del contratto è ammesso all'agevolazione in proporzione all'impiego effettivo del lavoratore per il progetto.

d) Determinazione del costo orario del personale dipendente

5.7. Come previsto dai criteri per la determinazione dei costi, il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario. A tal fine, il disciplinare allegato ai provvedimenti relativi ai diversi IPCEI prevede che:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il "costo orario" sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa. Per il personale dipendente da Enti Pubblici di Ricerca (EPR) le ore lavorative annue si assumono pari a 1.560; per il personale dipendente da Università pubbliche si assumono pari a 1.500;
- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali e ore straordinarie;
- le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.

5.8. Per il calcolo del costo orario, i soggetti beneficiari sono tenuti a fare riferimento agli elementi di cui al prospetto riportato all'**allegato n. 2** alla presente circolare. La relativa tabella di calcolo deve essere prodotta a supporto delle rendicontazioni, digitalmente sottoscritta ed allegata in formato pdf ed excel alla richiesta di rendicontazione. Qualora il soggetto beneficiario si avvalga di modalità specifiche di determinazione del costo del personale dipendente, certificate e/o ammesse in sede di approvazione ed autorizzazione del progetto, lo stesso è tenuto a fornire idonea evidenza alla DGIAI preliminarmente alla rendicontazione, ai fini dell'assenso all'utilizzo della stessa.

5.9. Qualora la DGIAI dovesse individuare in sede attuativa le condizioni per l'applicazione di opzioni semplificate per la definizione dei costi del personale ammissibili nell'ambito dei progetti agevolati, provvederà all'emanazione delle relative disposizioni applicative.

e) Spese generali

5.10. I riferimenti per le modalità di calcolo delle spese generali prevedono nell'ambito degli interventi del Fondo IPCEI l'applicazione di una misura di calcolo forfettaria per le spese generali secondo i riferimenti contenuti nei criteri di determinazione dei costi ammissibili (individuata di norma nel 25% del totale dei costi diretti ammissibili), nel rispetto delle condizioni di autorizzazione degli aiuti e del piano dei costi ammesso in tale sede.

5.11. Pertanto, come previsto nei criteri di determinazione dei costi ammissibili, laddove in sede di autorizzazione del piano finanziario di progetto e del prospetto di calcolo del deficit di finanziamento siano stati applicati criteri e basi di computo diversi dalla misura forfettaria generale individuata dalla DGIAI (come il caso del 25% del totale dei costi diretti), i soggetti beneficiari sono tenuti ad

uniformarsi alle modalità di computo e determinazione ammesse dalla Commissione europea in sede di approvazione del piano finanziario di progetto e del prospetto di calcolo del deficit di finanziamento anche se diverse dal forfait generale indicato dalla DGIAI nei criteri di determinazione dei costi ammissibili, rimanendo pertanto fermo quanto autorizzato dalla Commissione europea.

f) Consulenze e ricerca contrattuale prestate da soggetti esteri

5.12. Le prestazioni ammesse nell'ambito della categoria di spesa relativa a consulenze e ricerca contrattuale possono essere rese anche da soggetti con sede in territorio estero, fermo restando che si tratti di prestazioni riguardanti le attività del progetto autorizzato e ammesso alle agevolazioni destinate alle unità produttive di progetto, localizzate nel territorio nazionale. Deve in ogni caso trattarsi di una prestazione necessaria per le attività progettuali, in virtù della natura della prestazione e delle caratteristiche tecnico-scientifiche del soggetto, che richiedano il ricorso ad una determinata professionalità, expertise, pratica o competenza altrimenti indisponibile. A tal fine, in sede di rendicontazione, è prodotta idonea documentazione giustificativa sulla natura e caratteristiche della prestazione, che rechi evidenza della ricorrenza delle predette fattispecie.

5.13. Alle attività di ricerca contrattuale, anche prestate da soggetti esteri, si applicano le predette casistiche; le relative prestazioni sono ammissibili fintantoché sia garantito il rispetto della Decisione di autorizzazione degli aiuti di Stato in esecuzione delle attività ammesse nell'ambito del Project portfolio autorizzato, dietro adeguata motivazione acclusa in sede di rendicontazione.

5.14. Le prestazioni, in ogni caso, devono concorrere alle attività di progetto autorizzate, non potendo l'affidamento a un soggetto estero condurre ad una modifica degli obiettivi, anche riguardo alla disseminazione e diffusione dei risultati, e introdurre alterazioni al progetto integrato contrarie alla natura, agli impegni e alle modalità collaborative di realizzazione delle attività previste nell'IPCEI.

5.15. La contrattualizzazione delle prestazioni deve avvenire nel rispetto delle normali condizioni di mercato, e non può condurre ad una indebita percezione dell'aiuto da parte di soggetti non autorizzati dalla richiamata Decisione.

5.16. Rimangono ferme altresì le norme, disposizioni e vincoli derivanti dalle vigenti norme dell'ordinamento, a cui i soggetti beneficiari sono tenuti ad attenersi a seconda della tipologia di prestazione e regime di affidamento applicabile.

SEZIONE IV – Rendicontazione dei costi

6. Criteri di rendicontazione

6.1. Per la rendicontazione dei costi, i soggetti beneficiari sono tenuti ad attenersi ai criteri previsti in allegato ai decreti di attivazione o attuativi emanati dal Ministero, e a seguire la presente circolare e gli eventuali chiarimenti diramati in sede applicativa.

6.2. Come previsto dai criteri previsti in allegato ai decreti di attivazione o attuativi emanati dal Ministero, i pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. Non sono, pertanto, ammessi pagamenti in contanti o effettuati tramite assegni.

6.3. Per garantire la piena tracciabilità dei pagamenti e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare pagamenti attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie. Le spese sostenute attraverso carte di credito non sono ammissibili in caso di utilizzo di carte personali; nel caso di utilizzo di carte di credito aziendali, sono ammissibili solo laddove siano effettuate attraverso sistemi che consentano di identificare espressamente la riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. Nel caso di spese e costi pagati a favore delle Pubbliche Amministrazioni, sono ammesse le spese effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico dedicati in conformità alle modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e agli obblighi discendenti dall'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, come modificato dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120 11/9/2020, ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

6.4. Non sono ammesse le spese relative a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

7. Obblighi connessi all'annullamento dei titoli di spesa

7.1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad attenersi alle disposizioni previste per l'annullamento dei titoli di spesa, contenute in allegato ai decreti di attivazione o attuativi emanati dal Ministero, e a seguire gli eventuali chiarimenti diramati in sede applicativa.

7.2. Con circolare interna n. 267782 del 12 luglio 2023, questa Direzione generale ha impartito indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP), a fronte degli obblighi discendenti dal Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, che all'articolo 5 ha previsto quanto segue:

- comma 6: "A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

- comma 7: "In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto 2 (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche".

7.3. In merito, sulla base di quanto previsto dalla predetta circolare 12 luglio 2023, si forniscono, le ulteriori precisazioni tenuto conto dell'evoluzione normativa citata.

7.4. Per tutte le fatture emesse prima del 1° giugno 2023, ovvero a partire dal 1° giugno 2023 ma relative a domande presentate prima del 22 aprile 2023 (data di entrata in vigore della citata Legge di conversione), è necessario assicurare l'esistenza di procedure atte ad evitare il rischio di doppio

finanziamento, in linea con le indicazioni previste nella specifica normativa di riferimento della misura agevolativa e già fornite da questa Direzione.

7.5. Tutte le fatture, emesse a partire dal 1° giugno 2023, se relative a domande presentate a partire dal 22 aprile 2023, dovranno contenere obbligatoriamente il Codice Unico di Progetto (CUP). Al fine di rispettare l'obbligo dell'inserimento del CUP in fattura, lo stesso CUP dovrà essere creato contestualmente alla domanda di agevolazioni presentata alla DGIAI. A tal fine, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Ministero genera il CUP e lo comunica ai soggetti beneficiari.

7.6. Nel caso degli organismi di ricerca aventi natura di ente pubblico, il CUP è generato direttamente dai medesimi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di riferimento, e trasmesso al Ministero. A tal fine, come indicato dalle autorità competenti, ricade nell'obbligo di autonoma generazione del CUP un soggetto che ha natura di ente pubblico, ovvero natura giuridica privata ma svolge per norma attività istituzionali a valenza pubblica, ovvero ha natura riconducibile alla figura di un "organismo di diritto pubblico".

7.7. Qualora l'assenza del CUP in fattura sia dovuto a cause non imputabili al beneficiario, quest'ultimo dovrà provvedere al relativo inserimento, entro i tempi indicati dall'Amministrazione a seguito della rilevata della carenza, pena l'inammissibilità della spesa. L'inserimento del CUP deve avvenire obbligatoriamente tramite integrazione elettronica del giustificativo di spesa nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella 3 risposta n. 438 del 2020 (in particolare il "nuovo documento" dovrà essere atto ad assicurare la connessione tra la fattura emessa e il CIG/CUP mancante).

7.8. La trasmissione a questa amministrazione della documentazione comprovante l'integrazione elettronica del titolo di spesa potrà avvenire a mezzo invio del file in formato xml della fattura elettronica da regolarizzare, convertito in PDF, e *del file* in formato xml del documento integrativo della fattura elettronica da regolarizzare, che dovrà contenere i dati necessari per l'integrazione, convertito in PDF.

7.9. Ad integrazione delle disposizioni ministeriali vigenti, i soggetti beneficiari sono invitati ad utilizzare le modalità di annullamento del titolo in assenza del CUP in fattura di cui ai precedenti paragrafi anche nel caso degli IPCEI per i quali le relative domande siano state presentate prima del 22 aprile 2023.

7.10. Nei casi residuali di fatture cartacee, ai fini dell'integrazione dei titoli di spesa, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere copia del documento analogico, con apposizione sullo stesso della firma digitale del Legale rappresentante, corredata da marca temporale, con la dicitura "sottoscrizione per conformità all'originale" al fine di garantirne la conformità e la immodificabilità.

7.11. Ove i beneficiari, si avvalgano della conservazione sostitutiva dei documenti analogici, occorre utilizzare idonea procedura informatica certificata, con timbratura dei titoli di spesa rendicontati e l'istituzione di un registro protocolli (Cfr. Risoluzione n. 52/E del 2010 dell'Agenzia delle Entrate).

8. Manuale operativo per la rendicontazione

8.1. In **allegato n. 3** alla presente circolare è accluso il manuale operativo che i soggetti beneficiari delle agevolazioni del Fondo IPCEI sono tenuti ad adoperare per la rendicontazione dei costi ammissibili alle agevolazioni.

SEZIONE V – Disposizioni finali

9. Attuazione dei vincoli di trasparenza previsti dalla normativa nazionale applicabile

9.1. Con riferimento agli oneri di trasparenza per le imprese, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2023, a decorrere dal 30 novembre 2023 il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni, previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. La disposizione, che trova applicazione anche per gli aiuti concessi sul Fondo IPCEI, ha abrogato conseguentemente l'obbligo in capo alle imprese beneficiarie, previsto dall'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017, n. 124, di riportare gli aiuti ricevuti nella nota integrativa al bilancio o, in mancanza, sul sito internet.

IL DIRETTORE
Giuseppe Bronzino

La presente comunicazione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.